



Per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, dott. [redacted] pronunciandosi in ordine alla domanda così provvede:.

- 1) dichiara la contumacia del Comune di Napoli e della Prefettura di Napoli;
- 2) in accoglimento della domanda proposta da [redacted] avverso l'Agencia delle Entrate Riscossione successore universale *ex lege* di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., società incorporante di Equitalia Sud S.p.a., dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria numero di repertorio [redacted] sull'immobile di sua proprietà sito in [redacted] al [redacted] (oggi 19) natura negozi e botteghe, nonché su [redacted] in relazione alle somme concernenti il mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.s., riportati dalle cartelle di pagamento n. [redacted] disponendone la cancellazione a cura e spese della società di riscossione convenuta;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Napoli 20/5/2024

Il Giudice di Pace


 DISPOSIZIONE DI GIUDIZIO  
 Napoli, il 20/05/2024  
 IL FUNZIONARIO SUPPLEMENTARE  
